



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 57 del 10/05/2022

OGGETTO:PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022-2024 E VERIFICA DELLE ECCELENZE DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di Maggio, alle ore 12:00, presso la sede comunale ai sensi e per gli effetti del regolamento per il funzionamento della giunta comunale si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista in parte in presenza in parte a "distanza" tramite videoconferenza a seguito di apposita convocazione per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA	Sindaco	P (In presenza)
GIUNTINI SIMONA	Vice Sindaco	P (In presenza)
MANGINI FEDERICO	Assessore	P (In videoconferenza)
CECCONI MARCO	Assessore	P (In videoconferenza)
VALLINI GLORIA	Assessore	P (In presenza)

Presiede la seduta, Sindaco Arianna Cecchini.

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale Alessandro Paolini.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: *“per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”*.

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 91 del 16/09/2021 con la quale veniva approvato il piano triennale di fabbisogno del personale anni 2021-2023;

Vista e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2022 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione anno 2021;

Rilevato quindi che occorre provvedere all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale anni 2022-2024 e verifica delle eccedenze;

Rilevato che il comune di Capannoli aderisce all'Unione Valdera, e che la stessa Unione dispone di personale dipendente e di entrate correnti direttamente gestite;

Considerato che la nozione di spesa di personale di cui all'articolo 2 del d.m. 17 marzo 2020 non menziona il caso delle forme associate;

Rilevato che i codici voce relativi alla spesa di personale previsti dalla circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020 non prevedono l'inserimento di somme a rimborso per personale di altri enti, come accade nel caso delle Unioni.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, sezione Autonomie, n.4 del 13 aprile 2021 che, nel chiarire che le nuove regole sulle capacità assunzionali previste dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 non si applicano alle Unioni dei comuni, precisa proprio l'impossibilità dell'applicazione della norma in quanto, il bilancio delle Unioni è di fatto di natura derivata e pertanto, mentre la spesa di personale per l'Unione è fissa, il regime delle entrate non è interamente nella loro disponibilità e quindi, di fatto, impossibilitati ad agire sul denominatore, elemento questo di forte ostacolo per l'applicazione della norma;

Vista anche la deliberazione n. 76/2021 della Corte dei Conti – sezione di controllo per la Lombardia, con la quale si afferma che alle Unioni di comuni è consentito il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente in conformità all'art. 1, comma 229, della Legge 208/2015, non trovando così applicazione la disciplina di cui all'art. 33 comma 2 Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34;

Chiarita quindi la non applicabilità della normativa contenuta nel D.L. 34 alle Unioni di comuni e che pertanto sono solo i comuni a dover verificare le possibilità di assunzioni con riferimento al parametro "spesa di personale su entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità" e alla sua collocazione rispetto ai parametri soglia identificati dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2020;

Ritenuto, pertanto opportuno però includere nel computo della spesa di personale e delle entrate correnti, le voci proprie della forma associata gestita mediante l'Unione Valdera;

Rilevata quindi la necessità di provvedere a calcolare i parametri in base ai dati relativi all'Unione Valdera e determinare quindi, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti sia le facoltà assunzionali per questo ente secondo la nuova disciplina, così articolate:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) capacità assunzionali a tempo indeterminato;
- C) spesa per lavoro flessibile;
- D) effettuazione di progressioni verticali.

Richiamato l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 160/2019 nonché dall'art. 17, comma 1-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali,

Ribadito che le disposizioni sopra richiamate modificano sostanzialmente il quadro di riferimento in tema di definizione della capacità assunzionale dei comuni, prevedendo in sintesi:

- Che per individuare la propria capacità assunzionale di competenza i comuni devono determinare, per ciascun anno, il rapporto percentuale tra la spesa di personale rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati. Queste vanno ridotte dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in sede previsionale nell'ultima delle tre annualità, eventualmente assestato;
- Che tale percentuale va comparata con i valori soglia previsti nelle Tabelle 1 e 3 del decreto ministeriale attuativo, al fine di collocare l'ente in una delle tre fasce determinate dai valori percentuali di riferimento in funzione della classe demografica di appartenenza;
- Che secondo il proprio posizionamento rispetto alle soglie anzidette l'ente assume diverse conseguenze in termini di capacità assunzionale, ovvero:
- i comuni il cui rapporto si colloca sotto la soglia percentuale individuata in Tabella 1 possono assumere utilizzando la capacità concessa dall'art. 33, comma 2, in aggiunta agli eventuali resti della capacità assunzionale degli ultimi 5 anni (ex art. 14-bis del d.l. 4/2019 convertito in legge 26/2019), fino al raggiungimento della soglia stessa; le assunzioni effettuate utilizzando la capacità aggiuntiva derivante dall'applicazione del decreto sono poste in deroga al vincolo di spesa per il personale in valore assoluto di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006;
- i comuni che si collocano tra i valori soglia percentuali individuati nella Tabella 1 e nella Tabella 3 del decreto attuativo mantengono il turnover c.d. "ordinario", ma debbono contestualmente garantire che il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti dell'anno corrente non sia superiore al medesimo rapporto registrato nell'ultimo rendiconto approvato;
- i comuni che si collocano al di sopra della soglia percentuale individuata in Tabella 3 mantengono l'ordinaria capacità di assumere, ma devono programmare un rientro (anche attraverso un incremento delle entrate correnti) al di sotto della soglia stessa entro l'anno 2025. In caso non raggiungano tale obiettivo, applicano un turnover ridotto del 30% a decorrere da tale anno e fino al conseguimento del valore soglia anzidetto.
- Che l'effettuazione di nuove assunzioni, per gli enti che si collocano nella fascia più bassa, è comunque subordinata al rispetto di una ulteriore percentuale, individuata in Tabella 2 del decreto ministeriale attuativo, che contiene progressivamente l'incremento di spesa, anno per anno, rispetto a quella del 2018;
- Che se dispongono di capacità assunzionale residua, relativa ai 5 anni precedenti, i comuni collocati nella fascia più bassa possono disporre secondo le regole di cui all'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, e s.m.i., in aggiunta a quella determinata secondo le percentuali di incremento previste in Tabella 2, fermo il limite percentuale complessivo di cui alla Tabella 1.

Ricostruita, pertanto, la situazione dell'ente, alla luce delle norme vigenti, come segue:

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

Art. 1, comma Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al 557, 557-bis e rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al 557-quater, patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di della legge 27 personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle dicembre 2006, amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi

n. 296

ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) lettera abrogata;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € **1.094.832,39**:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
1.095.716,44	1.095.670,33	1.093.110,41	1.094.832,39

Evidenziato che l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo 17 marzo 2020, dispone che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; e che, pertanto, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante l'utilizzo della capacità assunzionale concessa in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e s.m.i. potrà essere escluso dal computo del limite di spesa in valore assoluto.

B) Capacità assunzionali

B1. Normativa

Richiamate le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

- Art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479, lett. d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del decreto legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
- Art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e relativo decreto attuativo DM 17/03/2020.

B2. Verifica situazione dell'Ente

Verificato, in applicazione delle regole introdotte dal richiamato articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo, effettuando il calcolo con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2019, 2020 e 2021 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2021 per la spesa, come da prospetto di calcolo (Allegato A) alla presente Deliberazione, che:

1) Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 23,32% (Euro 1.206.702,64/5.175.244,75)

2) Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 26,90% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 30,90%;

3) Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2022/2024, con riferimento all'annualità 2022, di Euro **185.438,20**;

4) Ricorre inoltre l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in tabella 2 del decreto attuativo ex. Art. 5 comma 1, la cui applicazione porta a individuare uno spazio assunzionale di Euro 306.964,96 rispetto alla spesa di personale registrata nel rendiconto di gestione anno 2018;

4) In conclusione, l'Ente deve assumere a riferimento, quale limite per l'effettuazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato, il parametro determinato dalla soglia costituita ai sensi del richiamato art. 5, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, individuata dalla Tabella 1 summenzionata, che ammonta complessivamente ad una spesa di personale insuperabile di **Euro 1.392.140,84 (26,90%)**;

Preso atto della ricognizione effettuata nell'ente relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024;

Vista pertanto la seguente proposta relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024:

CESSAZIONI PREVISTE

Anno 2022

n. 1 dipendente cat. Giuridica C1 categoria economica C1 a decorrere dal 01/04/2022 per effetto di dimissioni presentate con PEC. Prot 1941 del 02/03/2022 in quanto vincitore di concorso presso altra amministrazione e con diritto di mantenimento del posto, come da richiesta presentata dal dipendente, per 6 mesi a decorrere dal 01.04.2022;

n. 1 dipendente cat. Giuridica B3 categoria economica B6 con decorrenza 01.04.2022 per collocamento a riposo;

Anno 2023:

n. 1 dipendente cat. Giuridica C1 categoria economica C6 a decorrere dal 01/01/2023 per collocamento a riposo;

n. 1 dipendente cat. Giuridica D1 categoria economica D a decorrere dal 01/08/2023 per collocamento a riposo;

Anno 2024:

Ad oggi nessuna cessazione prevista.

ASSUNZIONI PREVISTE:

Anno 2022:

- n. 1 istruttore tecnico cat. Giuridica C1 categoria economica C1 da destinare al Settore I – Uso ed assetto del territorio, a tempo pieno e indeterminato, da reclutare tramite procedura di mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed in caso di esito infruttuoso, tramite graduatorie a tempo indeterminato presenti nell'ente o in altri enti del comparto, previa definizione di specifici accordi con le amministrazioni di riferimento ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, mediante concorso pubblico, in sostituzione della copertura di n. 1 di istruttore direttivo cat. Giuridica D1 posto nel settore I – Uso ed assetto del Territorio così come previsto nel Programma Triennale di Fabbisogno del Personale triennio 2021-2023, per mutate esigenze organizzative;

Anno 2023:

- n. 1 Istruttore amministrativo cat. C, da destinare al Settore III – Settore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, da reclutare tramite procedure di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis e 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed in caso di esito infruttuoso tramite graduatorie a tempo indeterminato presenti nell'ente o in altri enti del comparto previa definizione di specifici accordi con le amministrazioni di riferimento ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, mediante concorso pubblico a decorrere dal 01/01/2023;
- **n. 1** Istruttore direttivo contabile, cat. D, da destinare al Settore IV, a tempo pieno e indeterminato da reclutare tramite procedure di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis e 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed in caso di esito infruttuoso tramite graduatorie a tempo indeterminato presenti nell'ente o in altri enti del comparto previa definizione di specifici accordi con le amministrazioni di riferimento ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, mediante concorso pubblico a decorrere dal 01/08/2023.

Anno 2024:

Ad oggi nessuna assunzione prevista.

Si prevede inoltre di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

Richiamato comma 14-ter, introdotto dalla Legge n. 113/2021 di conversione del Dl. n. 80 del 9 giugno 2021, ha modificato il comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 56/2019, estendendo la possibilità di effettuare le procedure concorsuali senza il previo espletamento della mobilità volontaria, ex art. 30 del Dlgs. n. 165/2001, fino al 31 dicembre 2024, mentre in precedenza tale possibilità era prevista per il triennio 2019-2021;

Rilevato che, includendo le assunzioni di cui sopra, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2022 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE 2022 Euro 1.206.702,64 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro 185.438,20 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 1.392.140,84 ≥ SPESA DI PERSONALE 2022 Euro 1.323.799,45;

Rilevato che i 1.323.799,45 Euro si riferiscono alla spesa di personale prevista 2022 (spesa personale dell'ente pari a 986.676,50 Euro + spesa personale Unione, come da comunicazione del 27/01/2022, pari a Euro 337.122,95) ma che, tendendo conto della spesa a regime delle nuove assunzioni, quindi riferita all'anno 2022, l'ente continua comunque a rispettare la soglia della tabella 1 di €. 1.392.140,84;

Atteso che la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;

C) Lavoro flessibile

Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"*;

Rilevato che l'articolo 16, comma 1-*quater*, del d.l. 113/2016 convertito in legge 160/2016, prevede che "all'articolo 9, comma 28, DI 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: *«Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, Dlgs 267/2000»*.

Richiamato il nuovo *comma 2*, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Rilevata che relativamente all'anno 2009 la spesa sostenuta dall'ente e determinata ai sensi dell'art. 9 comma 28 DL 78/2018 ammonta ad €. 4.636,00;

Rilevato che ad oggi, relativamente all'anno 2022, non è stato attivato nessun tirocinio;

D) Progressioni verticali

Dato atto che nella delibera di approvazione del PTFP n. 43 del 14/05/2021 si specificava che sulla base della programmazione prevista non si verificavano le condizioni necessarie per

l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alle procedure selettive per le progressioni tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno;

Preso atto della riforma in materia di progressioni verticali prevista dall'art. 3, comma 1 del D.L. 80/2021 convertito in Legge 113/2021 che modifica l'art 52, comma 1-bis del D.Lgs 165/2001, in base alla quale potrebbero ricorrere i presupposti, sulla base della programmazione prevista dall'ente, di attivare il ricorso all'istituto delle progressioni verticali;

Preso atto tuttavia che la nuova disposizione di cui all'art 52 comma 1 bis D-Lgs 165/2001 precisa che l'individuazione di una nuova area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione e, le progressioni all'interno della suddetta area, avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso l'attribuzione di fasce di merito, si ritiene pertanto di rinviare l'eventuale applicazione dell'istituto delle progressioni verticali una volta noti i contenuti della contrattazione collettiva;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale.

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono già state acquisite, in data odierna e allegata alla presente deliberazione, le dichiarazioni dei singoli Responsabili di settore attraverso le quali si attesta che per ogni singolo settore *non sono individuate situazioni di eccedenza o soprannumero nell'Ente*

Dato atto che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2018;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020, tenendo conto della deroga al rispetto del limite di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/219 e s.m.i.;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 46 in data odierna il piano di azioni positive per il triennio 2022/2024;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008.

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”;*

Atteso che il presente atto è stato inviato al Revisore dei Conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visto il parere del Revisore dei Conti prot. n. 4303 del 10.05.2022;

Visto il d.lgs.267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

All'unanimità dei voti legalmente resi;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. Di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024 con la seguente programmazione:

CESSAZIONI PREVISTE

Anno 2022

- n. 1 dipendente cat. Giuridica C1 categoria economica C1 a decorrere dal 01/04/2022 per effetto di dimissioni presentate con PEC. Prot 1941 del 02/03/2022 in quanto vincitore di concorso presso altra amministrazione e con diritto di mantenimento del posto, come da richiesta presentata dal dipendente, per 6 mesi a decorrere dal 01.04.2022;
- n. 1 dipendente cat. Giuridica B3 categoria economica B6 con decorrenza 01.04.2022 per collocamento a riposo.

Anno 2023:

- n. 1 dipendente cat. Giuridica C1 categoria economica C6 a decorrere dal 01/01/2023 per collocamento a riposo;
- n. 1 dipendente cat. Giuridica D1 categoria economica D a decorrere dal 01/08/2023 per collocamento a riposo.

Anno 2024:

Ad oggi nessuna cessazione prevista.

ASSUNZIONI PREVISTE:

Anno 2022:

- n. 1 istruttore tecnico cat. Giuridica C1 categoria economica C1 da destinare al Settore I – Uso ed assetto del territorio, a tempo pieno e indeterminato, da reclutare tramite procedura di mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed in caso di esito infruttuoso, tramite graduatorie a tempo indeterminato presenti nell'ente o in altri enti del comparto, previa definizione di specifici accordi con le amministrazioni di riferimento ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, mediante concorso pubblico, in sostituzione della copertura di n. 1 di istruttore direttivo cat. Giuridica D1 posto nel settore I – Uso ed assetto del Territorio così come previsto nel Programma Triennale di Fabbisogno del Personale triennio 2021-2023, per mutate esigenze organizzative;

Anno 2023:

- **n. 1** Istruttore amministrativo cat. C, da destinare al Settore III – Settore amministrativo, a tempo pieno e indeterminato, da reclutare tramite procedure di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis e 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed in caso di esito infruttuoso tramite graduatorie a tempo indeterminato presenti nell'ente o in altri enti del comparto previa definizione di specifici accordi con le amministrazioni di riferimento ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, mediante concorso pubblico a decorrere dal 01/01/2023;
- **n. 1** Istruttore direttivo contabile, cat. D, da destinare al Settore IV, a tempo pieno e indeterminato da reclutare tramite procedure di mobilità ai sensi degli artt. 34-bis e 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed in caso di esito infruttuoso tramite graduatorie a tempo indeterminato presenti nell'ente o in altri enti del comparto previa definizione di specifici accordi con le amministrazioni di riferimento ovvero, se tale opzione non fosse disponibile, mediante concorso pubblico a decorrere dal 01/08/2023.

Anno 2024:

Ad oggi nessuna assunzione prevista.

Si prevede inoltre di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;

4. Di rilevare, per la verifica della compatibilità e della sostenibilità finanziaria della programmazione su specificata, quanto segue:

- il Comune di Capannoli ha proceduto al calcolo disposto dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., nonché dal d.m. 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni in tema di capacità assunzionali dei comuni, verificando di collocarsi entro la soglia di "virtuosità";

- lo spazio assunzionale disponibile per l'effettuazione di nuove assunzioni, a incremento della spesa di personale registrata nel rendiconto della gestione dell'anno 2021, in applicazione della Tabella 1 dell'articolo 5 del d.m. 17 marzo 2020, è pari ad Euro 185.438,20 dettagliati nell'Allegato A), costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- tenuto conto delle assunzioni di cui sopra, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2022 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE 2022 Euro **1.206.702,64** + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 1 D.M. Euro **185.438,20** = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro **1.392.140,84** ≥ SPESA DI PERSONALE 2022 Euro **1.323.799,45**;

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;

5. Di dare atto che le assunzioni previste con il presente provvedimento e la dotazione organica risultante rispettano inoltre il limite di spesa potenziale massima identificato nel tetto di

contenimento della spesa di personale previsto all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 1, del d.m. 17 marzo 2020, e in particolare:

- il limite ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (spesa media del triennio 2011/2013) ammonta ad Euro 1.094.832,39 e che la spesa prevista nell'anno 2022 ai fini del rispetto del c. 557, incluse le assunzioni programmate nel presente atto deliberativo, ammonta ad Euro 1.045.440,93;

6. Di dare atto che la dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto è definita come dal prospetto Allegato B), anch'esso costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

7. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2022-2024.

8. Di dare atto che il presente atto è stato inviato al Revisore dei Conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, e che lo stesso ha reso parere favorevole Allegato C);

9. Di dare atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 sono già state acquisite le dichiarazioni dei singoli Responsabili di settore attraverso le quali si attesta che per ogni singolo settore non sono individuate situazioni di eccedenza o soprannumero nell'Ente Allegato D);

10. Di provvedere ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *"Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."*

Inoltre con autonoma e separata votazione all'unanimità dei voti legalmente resi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 267 del 18.08.2000 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento.

Il presente verbale è composto da n. 12 pagine e n. 6 allegati

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Alessandro Paolini / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

Area: Settore IV Finanziario
Servizio: Settore IV Finanziario

OGGETTO :

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 10/05/2022 ad oggetto:

“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022-2024 E VERIFICA DELLE ECCEDENZE DOTAZIONE ORGANICA.” .

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

Capannoli, 10/05/2022

Il Responsabile
Barbara Menciassi / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

Area: Settore IV Finanziario
Servizio: Settore IV Finanziario

OGGETTO :

**Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 10/05/2022 ad oggetto:**

**“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022-2024 E VERIFICA DELLE
ECCEDENZE DOTAZIONE ORGANICA.” .**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000.

Capannoli, 10/05/2022

Il Responsabile
Barbara Menciassi / ArubaPEC S.p.A.

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1 - ENTE VIRTUOSO

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23 dopo approvazione rendiconto 2019	PTFP 21/22/23 dopo approvazione rendiconto 2020	PTFP 22/23/24 - dopo approvazione Rendiconto 2021	PTFP 23/24/25
Numero	1.279.020,65	1.243.027,26	1.262.623,21	1.206.702,64	-
Denominatore	3.121.142,31	4.635.878,41	4.965.196,08	5.175.244,75	3.548.618,05
Percentuale Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore massimo teorico	- 439.433,37	4.024,03	73.014,53	185.438,20	954.578,25
TOTALE TABELLA 1	839.587,28	1.247.051,29	1.335.637,74	1.392.140,84	954.578,25
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2					
Spese di personale 2018	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65
Percentuale di Tabella 2	17%	21%	21%	24%	25%
Valore massimo teorico	217.433,51	268.594,34	268.594,34	306.964,96	319.755,16
TOTALE TABELLA 2	1.496.454,16	1.547.614,99	1.547.614,99	1.585.985,61	1.598.775,81
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	-	-	-	-	-
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)					
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65
<i>di cui resti</i>	-	-	-	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	1.496.454,16	1.547.614,99	1.547.614,99	1.585.985,61	1.598.775,81
<i>di cui maggiori spazi</i>	217.433,51	268.594,34	268.594,34	306.964,96	319.755,16
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	1.496.454,16	1.547.614,99	1.547.614,99	1.585.985,61	1.598.775,81
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	217.433,51	268.594,34	268.594,34	306.964,96	319.755,16
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2					
Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	- 439.433,37	4.024,03	73.014,53	185.438,20	954.578,25
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO					
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	1.279.020,65	1.243.027,26	1.262.623,21	1.206.702,64	-
Spazio per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	- 439.433,37	4.024,03	73.014,53	185.438,20	954.578,25
TOTALE ANNO	839.587,28	1.247.051,29	1.335.637,74	1.392.140,84	954.578,25

NB Attenzione per la simulazione degli anni futuri ai resti già utilizzati. La formula è impostata sui resti complessivi teorici.

LEGENDA

COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE

COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA

COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Capannoli, 23/05/2022
 Firmato digitalmente il 23/05/2022 da ANTONIO DI MARCO, Funzionario pubblico, in qualità di Dirigente Amministrativo, A. valida dal 12/02/2020 al 12/02/2025

Allegato B – DOTAZIONE ORGANICA

Allegato B) alla deliberazione G.C. n. ... in data .../.../...

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2022/2024 – SITUAZIONE ALLA DATA DEL 10/05/2022

CATEGORIA PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE						TOTALE	
	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	2022		2023		2024		T. Pieno	P. Time
					T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time	T. Pieno	P. Time		
B1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
B3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
C	10	1	1	-	1	0	1	0	0	0	11	1
D	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	4	0
<i>D (Art. 110 c. 1)</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	18	2	1	1	1	0	2	0	0	0	20	1

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1 - ENTE VIRTUOSO

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23 dopo approvazione rendiconto 2019	PTFP 21/22/23 dopo approvazione rendiconto 2020	PTFP 22/23/24 - dopo approvazione Rendiconto 2021	PTFP 23/24/25
Numero	1.279.020,65	1.243.027,26	1.262.623,21	1.206.702,64	-
Denominatore	3.121.142,31	4.635.878,41	4.965.196,08	5.175.244,75	3.548.618,05
Percentuale Tabella 1	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
Valore massimo teorico	- 439.433,37	4.024,03	73.014,53	185.438,20	954.578,25
TOTALE TABELLA 1	839.587,28	1.247.051,29	1.335.637,74	1.392.140,84	954.578,25
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2					
Spese di personale 2018	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65
Percentuale di Tabella 2	17%	21%	21%	24%	25%
Valore massimo teorico	217.433,51	268.594,34	268.594,34	306.964,96	319.755,16
TOTALE TABELLA 2	1.496.454,16	1.547.614,99	1.547.614,99	1.585.985,61	1.598.775,81
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020					
	-	-	-	-	-
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)					
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65	1.279.020,65
di cui resti	-	-	-	-	-
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	1.496.454,16	1.547.614,99	1.547.614,99	1.585.985,61	1.598.775,81
di cui maggiori spazi	217.433,51	268.594,34	268.594,34	306.964,96	319.755,16
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	1.496.454,16	1.547.614,99	1.547.614,99	1.585.985,61	1.598.775,81
di cui resti o maggiori spazi	217.433,51	268.594,34	268.594,34	306.964,96	319.755,16
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2					
Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	- 439.433,37	4.024,03	73.014,53	185.438,20	954.578,25
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO					
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	1.279.020,65	1.243.027,26	1.262.623,21	1.206.702,64	-
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	- 439.433,37	4.024,03	73.014,53	185.438,20	954.578,25
TOTALE ANNO	839.587,28	1.247.051,29	1.335.637,74	1.392.140,84	954.578,25

NB Attenzione per la simulazione degli anni futuri ai resti già utilizzati. La formula è impostata sui resti complessivi teorici.

LEGENDA

COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE

COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA

COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Capannoli, - 28/05/2022
Firmato digitalmente il 17/05/2022 da Alessandro Cecchiari Sp.A. - Abbonamento n. 11155/2022 (a) - 0005959-9



A norma dell'art.33 del D. Lgs 30/03/2011 n. 165 come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Il sottoscritto Ing. Fabio Talini, Responsabile del I Settore - Uso ed Assetto del Territorio,

ATTESTA

Che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 30/03/2011 n. 165 come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183, non sono presenti situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali del Comune di Capannoli e che, pertanto, non deve avviare nel corso dell'anno 2022 le procedure previste dalla vigente normativa per la dichiarazione di esubero dei dipendenti.

Capannoli, data firma digitale

Il Responsabile del Settore I
Ing. Fabio Talini

Originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 edel D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e norme collegate. La stampa cartacea munita di firma autografa è copia conforme all'originale.



Fabio Talini

Fabio Talini
10.05.2022
07:56:36
GMT+01:00

E

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo Comune di Capannoli

Protocollo N. 0004302/2022 del 10/05/2022 di PAOLINI ALESSANDRO / ARUBAPEC S.p.A. valida dal 26/02/2020 01:00:00 al 26/02/2023 00:59:59 -

COMUNE DI CAPANNOLI





Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

Settore II: Difesa e gestione del territorio
Ecologia ed ambiente – Lavori Pubblici Manutenzioni
Protezione civile – Trasporto scolastico

Tel. 0587/606670-73
Fax 0587/606690
e-mail l.giusti@comune.capannoli.pi.it

A norma dell'art.33 del D. Lgs 30/03/2011 n. 165 come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Il sottoscritto GEOM. LUCIANO GIUSTI, Responsabile del II Settore "Difesa e gestione del territorio"

ATTESTA

Che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 30/03/2011 n. 165 come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183, non sono presenti situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali del Comune di Capannoli e che, pertanto, non deve avviare nel corso dell'anno 2022 le procedure previste dalla vigente normativa per la dichiarazione di esubero dei dipendenti.

Capannoli, 10.05.2022

Responsabile del Settore II
Geom. Luciano Giusti



COMUNE DI CAPANNOLI

PROVINCIA DI PISA

SETTORE III: AMMINISTRATIVO

Servizio affari generali

TEL 0587 606603 - FAX 0587 606690

MAIL segreteria@comune.capannoli.pisa.it

56033 - Via Volterrana 223 - CAPANNOLI (PI)

C.F. 00172440505



Comune d'Europa
"Bandiera d'Onore"

A norma dell'art.33 del D. Lgs 30/03/2011 n. 165 come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

La sottoscritta Dott.ssa Claudia Orlandini

ATTESTA

Che, a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 30/03/2011 n. 165 come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183, non sono presenti situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali del Comune di Capannoli e che, pertanto, non deve avviare nel corso dell'anno 2022 le procedure previste dalla vigente normativa per la dichiarazione di esubero dei dipendenti.

Capannoli, 10.05.2022

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Claudia Orlandini

Claudia
Orlandini
10.05.2022
07:01:50
GMT+00:00





COMUNE DI CAPANNOLI

PROVINCIA DI PISA

SETTORE IV: FINANZIARIO

Servizi Finanziari, Personale, Economato

TEL 0587 606620 - FAX 0587 606690

MAIL ragioneria@comune.capannoli.pisa.it

56033 - Via Volterrana 223 - CAPANNOLI (PI)

C.F. 00172440505



Comune d'Europa
"Bandiera d'Onore"

A norma dell'art.33 del D. Lgs 30/03/2011 n. 165 come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

La sottoscritta Dott.ssa Barbara Menciassi Responsabile del Settore "Finanziario"

ATTESTA

Che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 30/03/2011 n. 165 come sostituito dall'art. 16 della Legge 12/11/2011 n. 183, non sono presenti situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali del Comune di Capannoli e che, pertanto, non deve avviare nel corso dell'anno 2022 le procedure previste dalla vigente normativa per la dichiarazione di esubero dei dipendenti.

Capannoli, 10.05.2022

Il Responsabile del Settore IV
Dott.ssa Barbara Menciassi

C
O
M
U
N
E

D
I

C
A
P
A
N
N
O
L
I

